



COMUNE DI MILAZZO  
Città Metropolitana di Messina

# **NUOVO STATUTO E REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI MILAZZO**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.            del

## INDICE

<b>SEZIONE I - PRINCIPI DELLA CONSULTA GIOVANILE</b>	pag. 1
Art. 1 - Finalità	pag. 1
Art. 2 - Adesione alla Consulta Giovanile	pag. 1
<b>SEZIONE II - ORGANI ED ATTIVITA' DELLA CONSULTA GIOVANILE</b>	pag. 2
Art. 3 - Organi della Consulta Giovanile	pag. 2
Art. 4 - Composizione dell'Assemblea	pag. 2
Art. 5 - Compiti dell'Assemblea	pag. 2
Art. 6 - Convocazione dell'Assemblea	pag. 3
Art. 7 - Validità delle sedute dell'Assemblea e delle deliberazioni	pag. 3
Art. 8 - Presidente e Vicepresidente della Consulta	pag. 4
Art. 9 - L'Ufficio di Presidenza	pag. 4
Art. 10 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza	pag. 4
Art. 11 - Convocazione dell'Ufficio di Presidenza	pag. 5
Art. 12 - Validità delle sedute dell'Ufficio di Presidenza e delle deliberazioni	pag. 5
Art. 13 - Ineleggibilità ed incompatibilità	pag. 5
Art. 14 - Commissioni di lavoro	pag. 5
<b>SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>	pag. 6
Art. 15 - Modifiche dello Statuto	pag. 6
Art. 16 - Regolamenti interni	pag. 6
Art. 17 - Sede	pag. 6
Art. 18 - Mezzi	pag. 6
Art. 19 - Prima riunione	pag. 6
Art. 20 - Scioglimento	pag. 6
Art. 21 - Disposizioni finali	pag. 6

## SEZIONE I - PRINCIPI DELLA CONSULTA GIOVANILE

### Art. 1 – FINALITA'

1. La Consulta Giovanile, istituita con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 15/02/2006, è organo consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e dell'Amministrazione per quanto attiene alle politiche giovanili.
2. Allo scopo di realizzare le proprie finalità, essa, tra l'altro:
  - a) esprime pareri non vincolanti all'Amministrazione Comunale ed al Consiglio Comunale;
  - b) formula proposte inerenti le tematiche giovanili all'Amministrazione Comunale;
  - c) elabora progetti e programma attività nell'ambito delle tematiche giovanili da sottoporre all'approvazione dell'organo collegiale competente;
  - d) promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
  - e) si pone come punto di riferimento e di informazione per i gruppi ed i singoli interessati alle tematiche giovanili, per la realizzazione di iniziative e come tramite tra la popolazione giovanile e l'Amministrazione Comunale;
  - f) raccoglie informazioni per quanto attiene le politiche giovanili anche avvalendosi delle strutture amministrative comunali.
3. La Consulta Giovanile relaziona entro il 31 gennaio di ogni anno sulla propria attività al Consiglio Comunale.

### Art. 2 - ADESIONE ALLA CONSULTA GIOVANILE

1. Possono aderire alla Consulta Giovanile i rappresentanti di cui all'art. 4 del presente regolamento che abbiano un'età compresa tra i 15 ed i 29 anni compiuti, residenti nel Comune di Milazzo.
2. Al compimento del 30° anno di età il rappresentante decade dalla carica di membro della Consulta Giovanile e deve essere sostituito.
3. In fase di prima costituzione l'adesione è subordinata alla presentazione di una istanza all'ufficio preposto all'Assessorato con delega alle Politiche Giovanili del Comune di Milazzo entro la data che verrà fissata dal Sindaco con apposito bando pubblico. In detta istanza ciascun rappresentante verrà individuato dalle rispettive organizzazioni, unitamente ad un sostituto.
4. Per tutti i rappresentanti occorre allegare all'istanza di cui al comma 3. una fotocopia del documento di identità e la delega di rappresentanza.
5. Le Associazioni devono allegare all'istanza di cui al comma 3. lo Statuto e/o l'Atto Costitutivo, dai quali si evincano le finalità rivolte ai giovani.
6. Le Associazioni devono anche dar prova di aver svolto attività di carattere pubblico rivolte ai giovani.
7. L'Amministrazione Comunale nella fase di primo insediamento, l'Assemblea dopo, ai fini dell'ammissione valuterà l'esistenza dei requisiti di cui ai commi 1. e 6. ed il rispetto di quanto disposto al presente articolo.
8. L'adesione alla Consulta non dà diritto ad alcun compenso o rimborso.

## SEZIONE II - ORGANI ED ATTIVITA' DELLA CONSULTA GIOVANILE

### Art. 3 - ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE

Sono organi della Consulta Giovanile:

- a) l'Assemblea, quale organo centrale di elaborazione ed indirizzo;
- b) l'Ufficio di Presidenza, quale organo esecutivo, composto da un presidente, un vicepresidente, un segretario ed altri due membri;
- c) Eventuali Commissioni di lavoro.

### Art. 4 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Sono componenti dell'Assemblea con diritto al voto:
  - a) i rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti politici più rappresentati a livello provinciale e regionale;
  - b) i rappresentanti delle associazioni giovanili che ne facciano richiesta;
  - c) uno studente per ciascun Istituto Scolastico Superiore presente sul territorio comunale, scelto dal rispettivo Dirigente Scolastico tra i Rappresentanti d'Istituto e/o tra gli studenti dello stesso Istituto;
  - d) un rappresentante della Pastorale Giovanile Vicariato di Milazzo, se costituita.
2. Ogni componente dell'Assemblea decade dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate.
3. La carica di componente dell'Assemblea cessa per:
  - dimissioni, dalla data di presentazione;
  - sfiducia, votata da due terzi dei componenti dell'Assemblea;
  - decadenza, di cui al superiore comma 2..
4. La cessazione dalla carica di componente dell'Assemblea viene ufficializzata dall'Organo stesso nella seduta successiva alla data della cessazione. Nella stessa seduta si prenderà atto del subentrante che sarà il primo degli esclusi.
5. Se, durante il mandato della Consulta, un'associazione o ente intende sostituire il proprio rappresentante all'Assemblea, comunica ufficialmente la nuova nomina all'ufficio preposto all'Assessorato con delega alle Politiche Giovanili e, per conoscenza, all'Ufficio di Presidenza della Consulta.

### Art. 5 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è organo centrale della Consulta Giovanile. Ad essa spettano tutti i compiti della Consulta Giovanile ad eccezione di quelli propri dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 9.
2. L'Assemblea della Consulta, tra l'altro:
  - a) formula proposte e pareri, ed elabora progetti di cui all'art. 1 punti a), b) e c);
  - b) utilizza gli spazi attribuiti alla Consulta Giovanile dall'Amministrazione Comunale;
  - c) istituisce eventuali Commissioni di lavoro, di cui all'art. 14, stabilendone il mandato specifico, la composizione e le scadenze temporali.
  - d) adotta atto deliberativo in caso di decadenza dalla carica di un membro rappresentante.

3. Per i compiti di cui sopra, i membri parteciperanno a titolo gratuito alle riunioni. E', pertanto, esclusa qualunque forma di rimborso spese o compenso, siano essi sotto forma di gettoni di presenza o indennità per i componenti della consulta.

#### Art. 6 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dall'Ufficio di Presidenza nelle seguenti forme:
  - a) dal Presidente di propria iniziativa;
  - b) su richiesta dei membri dell'Ufficio di Presidenza;
  - c) su richiesta di un quarto dei membri dell'Assemblea;
  - d) su richiesta del Sindaco;
  - e) su richiesta dell'Assessore e/o Esperto alle Politiche Giovanili;
  - f) su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale.
2. L'Assemblea si riunisce mediamente una volta al mese.
3. La convocazione, in via ordinaria, dovrà pervenire ai componenti almeno 7 giorni prima dell'adunanza a mezzo di posta elettronica certificata o, in alternativa, a mezzo raccomandata a/r e dovrà contenere l'ordine del giorno da trattare.
4. La convocazione in via straordinaria ed urgente può avvenire anche tramite avviso telefonico almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. Ogni membro dell'Assemblea ed ogni suo sostituto dovrà far pervenire al segretario dell'ufficio di Presidenza il proprio recapito telefonico ed indirizzo pec e comunicare eventuali variazioni.

#### Art. 7 - VALIDITA' DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA E DELLE DELIBERAZIONI

1. Le sedute sono valide se presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
2. In seconda convocazione, che deve avvenire a distanza di almeno mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono presenti minimo 1/3 dei componenti.
3. Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea non sono vincolanti per il Consiglio Comunale.
5. E' necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti per formulare proposte di modifica del presente Statuto ai sensi dell'art. 15.
6. E' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti per il varo e/o la modifica di eventuali regolamenti interni di cui all'art. 16.
7. E' necessaria la maggioranza di cui agli artt. 8 e 9 per eleggere il Presidente ed i membri dell'Ufficio di Presidenza.
8. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale e senza diritto di voto: il Sindaco, l'Assessore alle Politiche Giovanili, i Capigruppo e tutti i Consiglieri comunali del Comune di Milazzo.
9. Svolge le funzioni di segretario dell'Assemblea il Segretario dell'Ufficio di Presidenza, di cui all'art. 9.
10. Il segretario per ogni Assemblea redigerà un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi. Tale verbale sarà approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. Copia del verbale di ogni Assemblea sarà trasmessa al Sindaco, all'Assessore alle politiche giovanili ed al Presidente del Consiglio e sarà pubblicata nella pagina della Consulta realizzata all'interno del sito web del Comune di Milazzo.
11. In caso di assenza del segretario, durante la seduta le sue funzioni verranno assunte in tutte le

loro attribuzioni dal componente più anziano dell'Assemblea.

#### Art. 8 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DELLA CONSULTA

1. Il Presidente della Consulta viene scelto tra i componenti maggiorenni dell'Assemblea ed è eletto, a scrutinio segreto, da tale organo nella sua prima seduta, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.
2. Dopo il quarto scrutinio senza risultato, il Presidente verrà eletto con la maggioranza assoluta dei presenti.
3. Svolge i seguenti compiti:
  - a) coordina i lavori dell'Ufficio di Presidenza;
  - b) convoca l'Assemblea definendo l'ordine del giorno della relativa seduta;
  - c) presiede l'Assemblea;
  - d) assume la rappresentanza formale della Consulta Giovanile.
4. In caso di assenza, viene sostituito in tutte le sue attribuzioni dal Vicepresidente.
5. Il Vicepresidente viene eletto con le stesse modalità del Presidente alla prima seduta dell'Assemblea e deve avere la maggiore età.

#### Art. 9 - L'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è l'organo esecutivo della Consulta. E' organo di ausilio del Presidente nello svolgimento del lavoro di istruzione e di direzione delle attività dell'Assemblea.
2. Compongono l'Ufficio di Presidenza:
  - a) il Presidente, di cui all'art. 8
  - b) il Vicepresidente, di cui all'art. 8
  - c) un segretario
  - d) due membri aggiunti.
3. I membri aggiunti vengono eletti in seno all'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti, attraverso un'unica votazione a scrutinio segreto.
4. L'Ufficio di Presidenza nomina al suo interno un segretario che fungerà anche da segretario per le sedute dell'Assemblea.
5. L'ufficio di Presidenza dura in carica per l'intero mandato della Consulta Giovanile ed i suoi membri non sono immediatamente rieleggibili dopo un mandato consecutivo.
6. Ogni componente dell'Ufficio di Presidenza decade dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate.
7. La carica di componente dell'Ufficio di Presidenza cessa per:
  - dimissioni, dalla data di presentazione;
  - sfiducia, votata da due terzi dei componenti dell'Assemblea;
  - decadenza, di cui al superiore comma 6.
8. La cessazione dalla carica di componente dell'Ufficio di Presidenza viene ufficializzata dall'Organo stesso nella seduta successiva alla data della cessazione. Nella stessa seduta si prenderà atto del subentrante che sarà il primo degli esclusi.

#### Art. 10 - COMPITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza svolge i seguenti compiti:

- a) dà attuazione agli indirizzi ed alle delibere dell'Assemblea;
- b) gestisce le risorse secondo gli indirizzi dell'Assemblea;

- c) svolge una funzione di tramite tra Amministrazione Comunale, Consiglio Comunale e Consulta Giovanile;
- d) ha funzioni di rappresentanza della Consulta Giovanile, nella persona del Presidente;
- e) coordina le attività delle Commissioni di lavoro.

#### Art. 11 - CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente:
  - a) di propria iniziativa;
  - b) su richiesta di almeno 2 componenti dell'Ufficio stesso.
2. In caso di indisponibilità a partecipare il componente dell'Ufficio di Presidenza giustificherà la propria assenza ad un qualunque componente dell'Ufficio stesso.

#### Art. 12 - VALIDITA' DELLE SEDUTE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLE DELIBERAZIONI

1. Le sedute sono valide se è presente il Presidente od il Vicepresidente, ed almeno la metà dei componenti.
2. Le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti.

#### Art. 13 - INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

1. Non possono rientrare tra i componenti della Consulta Giovanile giovani che fanno parte di Consulte giovanili di altri comuni e coloro che svolgono attività istituzionali e/o di rappresentanza presso altri Enti/Organi civici, a tutti i livelli (comunali, regionali, etc... )
2. La carica di Presidente della Consulta è altresì incompatibile con quella di:
  - a) Segretario, coordinatore o portavoce cittadino di partito politico;
  - b) Segretario, coordinatore provinciale di partito politico;
  - c) Segretario, coordinatore o portavoce provinciale giovanile di partito politico;
  - d) Presidente di un'associazione che abbia fini politici o di una organizzazione politica o sindacale operante nei comuni della provincia di Messina.
3. Qualora l'eletto si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 2., entro cinque giorni dalle elezioni, ha l'obbligo di optare per una delle due cariche, pena la decadenza dalla carica di Presidente.

#### Art. 14 - COMMISSIONI DI LAVORO

1. Le Commissioni di lavoro sono organi ausiliari dell'Assemblea che di volta in volta, a seconda delle esigenze, ne stabilisce, con apposito atto deliberativo, l'istituzione, la composizione, il mandato specifico e le scadenze temporali.
2. Ogni Commissione di lavoro elegge al proprio interno un Coordinatore che, durante il periodo di operatività, si relaziona costantemente con l'Assemblea e con l'Ufficio di Presidenza intervenendo, senza diritto di voto, unicamente nelle sedute in cui all'ordine del giorno si discutono le tematiche assegnate.
3. Al termine del lavoro la Commissione dovrà relazionare all'Assemblea su quanto elaborato.

### SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 15 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto ed il Regolamento della Consulta Giovanile possono essere modificati dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
2. La Consulta Giovanile può formulare proposte di modifiche dello Statuto e del Regolamento della Consulta al Consiglio Comunale, con propria deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 8. Le modifiche devono essere comunque approvate dal Consiglio Comunale.

#### Art. 16 - REGOLAMENTI INTERNI

La Consulta Giovanile può dotarsi di regolamenti interni, integrativi del presente Regolamento e non in contrasto con i principi di esso.

#### Art. 17 - SEDE

La Consulta Giovanile ha sede presso il Palazzo Municipale di Milazzo

#### Art. 18 - MEZZI

La Consulta Giovanile si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche dell'ufficio preposto all'Assessorato con delega alle Politiche Giovanili del Comune di Milazzo.

#### Art. 19 - PRIMA RIUNIONE

La prima riunione della Consulta Giovanile è indetta dal Sindaco nel corso di un'assemblea cittadina nella quale verrà presentato lo Statuto ed il progetto della Consulta Giovanile.

#### Art. 20 - SCIOGLIMENTO

La Consulta Giovanile Comunale, dal momento dell'istituzione resta in carica per l'intero mandato del Sindaco pro tempore. All'avvenuta elezione del nuovo Sindaco lo stesso provvederà a rinnovare gli organi della Consulta secondo le modalità espresse da questo Statuto e Regolamento.

#### Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.